

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 21 ottobre 2005, n. 20402

Svolgimento del processo

1 C. A., C. D. e C. M., nella qualità di eredi di D. L. M. (deceduta il 15.6.1993), proponevano ricorso avverso la cartella di pagamento per Lire 22.674.000 emessa a fronte della liquidazione - effettuata ex art. 36 bis DPR 600/73 - della dichiarazione dei redditi della dante causa per l'anno 1992.

L'Amministrazione finanziaria contestava agli eredi la tardività dei versamenti dovuti, effettuati soltanto in data 14.1.1994, in uno con la presentazione della dichiarazione dei redditi, e quindi la non applicabilità della soprattassa ridotta (3%) prevista dalla L. 192/1993 per i versamenti tardivi, effettuati entro il 15.7.1993.

Con sentenza n.148/01/2000 la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara accoglieva il ricorso.

L'appello dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio II.DD. di Pescara, veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo con sentenza n. 216/4/01, depositata il 13.12.2001.

Ricorrono congiuntamente per cassazione il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, con un mezzo di doglianza.

Si sono costituiti e resistono con controricorso i contribuenti, i quali hanno contestualmente proposto avverso la indicata sentenza ricorso incidentale condizionato, sostenuto da due motivi.

L'A.F. resiste con controricorso all'indicato ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ex art. 335 cpc.

2 Osserva preliminarmente la Corte che prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso i ricorrenti hanno depositato una memoria con allegata documentazione chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avvenuta definizione della vertenza ai sensi dell'art. 12 L. 289/2002.

La difesa dell'Amministrazione a sua volta ha depositato successiva memoria con la quale si oppone ad una siffatta pronuncia, avendo l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Pescara 1 comunicato che il predetto condono non concerne l'oggetto del presente giudizio.

3 Osserva la Corte che dalla documentazione prodotta - da cui risulta soltanto un versamento di euro 108,93 (comprensivo di spese) a fronte di un residuo debito di euro 402,69 per l'anno 1992 - non è dato ricavare alcun elemento che consenta di risalire immediatamente e sicuramente alla controversia de qua.

Pertanto, non è possibile addivenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

4 Occorre quindi esaminare le doglianze introdotte in causa dalle parti.

L'A.F., ricorrente in via principale, deduce, con l'unico motivo di gravame, violazione dell'art. 1 comma 1 DL 140/1993, convertito con modificazioni in L. 192/1993; nonché falsa applicazione del comma 2 bis dello stesso articolo 1.

I Giudici di appello avrebbero errato nel ritenere che il termine del 15.7.1993 indicato dal comma 2 bis cit. come limite temporale per usufruire delle sanzioni ridotte in caso di versamenti in scadenza il 18.6.1993 fosse suscettibile della proroga di mesi sei di cui all'art. 65 DPR 600/1973: non avendo considerato che la legge di conversione del DL 140/93 prorogava al 15.7.1993 il termine per la presentazione delle dichiarazioni ma non quello per l'effettuazione dei versamenti, che rimaneva quello del 18.6.1993. Sicché, da tale data avrebbe dovuto calcolarsi l'inizio del decorso del termine di sei mesi per i relativi versamenti da effettuarsi quindi entro il 18.12.1993.

I ricorrenti in via incidentale ripropongono peraltro solo condizionatamente all'accoglimento del ricorso dell'A.F. - le questioni non esaminate dalla CTR, deducendo: con un primo motivo, violazione dell'art. 36 bis DPR 600/1973 e 112 cpc; nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia; con un secondo, violazione e falsa applicazione dell'art. 52 comma 2 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 112 cpc; inoltre, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, quanto al mancato rilievo della inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancanza dell'autorizzazione della competente DRE.

5 Il ricorso dell'A.F. non può trovare accoglimento.

L'art. 1 del DL 140/1993, convertito in L. 192/1993 - per quanto in questa sede interessa - prevede(va), al primo comma, che "il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche è prorogato al 15.7.1993", e che "il termine per i versamenti delle imposte dovute con riferimento a tali dichiarazioni è prorogato al 18.6.1993"; ed al comma 2 bis, poi, che "le soprattasse previste dall'art. 92 commi 1 e 2 DPR 602/1973 per l'omesso o insufficiente versamento delle imposte sono fissate nella misura unica del 3% se il versamento delle imposte è eseguito entro il 15.7.1993".

Ciò posto, va osservato che l'art. 65 comma 3 del DPR 600/1973 stabilisce, in via generale, che "Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa... sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi".

Orbene, poiché il DL 140/1993, come convertito in legge, non contiene alcuna deroga specifica al disposto dell'art. 65 cit., ne consegue che, con riguardo alla posizione degli eredi del contribuente, deve trovare applicazione il generale disposto della norma da ultimo menzionata.

Pertanto, essendo prevista l'agevolazione del pagamento di una soprattassa ridotta in caso di effettuazione del pagamento entro il 15.7.1993, anche l'indicato termine deve ritenersi prorogato di mesi sei per gli eredi interessati.

Il versamento delle imposte effettuato il 14.1.1994 con applicazione della soprattassa ridotta deve ritenersi quindi corretto, così come riconosciuto dalla CTR con l'impugnata sentenza.

Il ricorso dell'A.F. deve quindi essere rigettato.

6 Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale, in quanto proposto solo condizionatamente.

Quanto alle spese del presente giudizio, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle stesse.

P.q.m.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; dichiara compensate le spese del presente giudizio.